



REPUBBLICA ITALIANA

79/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello nel giudizio iscritto al n. **60844** del registro di segreteria, promosso da:

Karin KAHN (c.f. KHNKRN70C50H786F), nata a San Candido il 10.03.1970 e residente a Falzes (BZ), Via Gruber, n. 24, rappresentata e difesa - anche disgiuntamente tra loro - dagli Avv.ti Arthur Frei (c.f. FRERHR62H24A952K, pec frei@pec.it) e Michael Forer (c.f. FRRMHL69P23B220T, pec michael.forer@certmail-cnf.it) del Foro di Bolzano, nonché Federica Scafarelli (c.f. SCFFRC70S46F839I, pec federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Giosuè Borsi, n. 4, giusta procura speciale - *appellante*;

nei confronti di

- **PROCURA REGIONALE** della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Bolzano, in persona del Procuratore regionale pro tempore, pec: bz.procura.staatsanwaltschaft@corteconticert.it - *appellante*;
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in persona del Procuratore Generale pro tempore, pec: procura.generale.appelli@corteconticert.it - *appellata*;

per l'annullamento

della sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Bolzano n. 3/2023, depositata il 31.03.2023 e notificata in data 03.04.2023;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 4 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Serena Scippa, il relatore Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Salvatore Mura per delega scritta dell'avvocato Federica Scafarelli per l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., Cons. Arturo Iadecola, per la Procura generale.

Svolgimento dei fatti

- I. La Procura contabile presso la Sezione Giurisdizionale per il Giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Bolzano chiamava in giudizio Karin Kahn, insegnante presso la scuola elementare di Casteldarne - Comprensorio di Brunico II, per sentirla condannare, a titolo di dolo, al

pagamento di € 20.837,00, in favore della Provincia autonoma di Bolzano, oltre a rivalutazione e interessi, per lo svolgimento di attività extra istituzionale a favore della società Lifeplus Italia s.r.l., incompatibile con lo *status* di pubblico dipendente.

Nella prospettazione attorea, l'odierna appellante affiancava all'attività di docente a tempo pieno e indeterminato quella di "incaricata alle vendite a domicilio" per la società Lifeplus Italia s.r.l.. Dagli accertamenti istruttori svolti dalla Guardia di Finanza la stessa risultava, inoltre, titolare di partita Iva per un volume d'affari di euro 17.080,00, oltre Iva per i periodi di imposta 2017 - 2020.

II. Con sentenza n. 3/2023 la Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Bolzano accoglieva la domanda attorea, assumendo che *"l'attività oggetto della contestazione della Procura Regionale non era autorizzabile, in quanto sostanzialmente commerciale, ed era incompatibile con lo status di pubblico dipendente, anche perché esercitata con continuità e professionalità"* (pag. 8), oltre che dolosa, in quanto la docente aveva omesso di comunicare alla scuola il possesso di partita IVA *"nascondendo quindi la natura commerciale"* (pag. 9) e retribuita dell'attività svolta, anche in ragione dei rapporti intrattenuti dal marito, Bruno Piazza, direttore dell'ospedale di Brunico, con la medesima società Lifeplus Italia s.r.l..

III. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la docente, deducendo con distinti motivi di gravame: 1) *"Insussistenza di un danno pubblico concreto ed attuale economicamente valutabile e mancanza dell'elemento oggettivo"*; 2) *"Carenza dell'elemento soggettivo - mancanza di dolo"*; 3) *"Assenza di danno erariale, mancanza*

di prova del danno ed erronea definizione/quantificazione dell'asserito", in quanto l'attività svolta, di promozione di prodotti (e non di vendita), non avrebbe in alcun modo interferito negativamente sullo svolgimento dell'attività principale di insegnante di scuola elementare, anche perché veniva svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e in modo sporadico e occasionale e comunque per non più di un'ora a settimana o di due/quattro ore al mese per un compenso, in media, di euro 350,00 al mese e di euro 4.300,00 all'anno; per avere la docente sempre richiesto in buona fede l'autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, utilizzando a tal fine i rispettivi moduli predisposti dalla scuola e di avere sempre ottenuto dal dirigente scolastico la predetta autorizzazione.

In sintesi, l'appellante sosteneva l'insussistenza dei presupposti della responsabilità erariale, chiedendo l'accoglimento dell'atto di appello e, in subordine, la riduzione all'importo complessivo di euro 14.015,85, in considerazione dell'ammontare dell'Iva e delle imposte già versate.

IV. La Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni, osservando che *"l'attività di incaricata alle vendite a domicilio, pacificamente espletata dalla sig.ra Khan",* trova una precisa regolamentazione nella legge. n. 173/2005 e nel d.lgs. n. 114/1998, recanti disposizioni in tema di vendita diretta a domicilio, assimilando, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, tale attività a quella dei venditori "tradizionali", rivestendo la stessa carattere commerciale in senso proprio, indipendentemente dal fatto che sia svolta in maniera esclusiva ovvero occasionale. Lo stesso Ufficio di Procura rilevava, altresì, che l'autorizzazione non risulta richiesta per l'anno scolastico 2019-2020, se non a

partire dal mese di febbraio 2020 e che, per i periodi precedenti e successivi, le relative domande si caratterizzano per lacunosità e (volontaria) inesattezza, in quanto, anziché rappresentare l'effettiva natura delle prestazioni (raccolta di ordini per conto dell'impresa venditrice), fanno generico riferimento a un'attività di "marketing", senza chiarire i profili economici del rapporto con la società. In sintesi, la Procura chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di condanna.

V. In replica alle osservazioni della Procura, l'appellante insisteva per l'accoglimento dell'atto di appello, ribadendo di non avere assolutamente svolto attività promozionale durante gli orari di lavoro o durante la preparazione per l'attività di insegnante e che questa attività occasionale non ha comunque influito negativamente sull'attività principale di insegnante.

VI. All'odierna pubblica udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti.

Motivi della decisione

La questione all'esame riguarda una ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile relativa allo svolgimento di attività extra istituzionali, (ritenute) assolutamente incompatibili con lo *status* di insegnante di scuola elementare.

La sentenza di prime cure ha, infatti, accolto integralmente la richiesta attorea di condanna al risarcimento del danno di euro 20.837,00, corrispondente ai compensi percepiti per lo svolgimento di attività esterne, ritenute non autorizzabili e, comunque, realizzate in violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 508 del d. lgs. n. 297 del 1994.

L'appello promosso dall'interessata avverso detta sentenza di condanna è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

La *ratio* della normativa di riferimento - dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994 - è riconducibile all'alveo del principio costituzionale sancito all'art. 98 Cost., secondo cui *"I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*, facendone derivare l'inderogabile vincolo della esclusività della prestazione lavorativa a favore della P.A., allo scopo di mantenere integre e non disperdere le energie del dipendente pubblico e tutelare il buon andamento dell'azione amministrativa, evitando, in tal modo, la possibilità che altre e diverse attività possano determinare un minore impegno e una minore resa della prestazione lavorativa.

I più recenti interventi della giurisprudenza contabile, consolidatisi nella sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, in sede di risoluzione di questioni di massima (S.S.R.R., sent. n. 1/2025QM/PROC), poi, ripresi dalla giurisprudenza di appello (I Sez., sent. n. 42/2025, n. 70/2025 n. 72/2025; II Sez., sent. n. 112/2025; III Sez., sent. n. 22/2025, n. 40/2025, n. 66/2025, n. 75/2025, n. 79/2025), che si intendono qui integralmente richiamati, hanno evidenziato che il concetto di attività assolutamente incompatibili deve essere rivalutato alla luce delle nuove esigenze ordinamentali e di sistema, con la conseguenza che occorre in concreto *"verificare se effettivamente vi sia stato un danno all'amministrazione di appartenenza del dipendente impegnato in attività esterna derivante dal mancato adempimento dei propri compiti istituzionali e dall'inutile dispersione delle energie lavorative"* (S.S.R.R., sent. n. 1/2025QM/PROC).

Dalla documentazione presente in atti risulta che l'appellante ha sempre svolto regolarmente e proficuamente la propria attività di insegnante della scuola elementare di Casteldarne, nel periodo in contestazione, senza che l'esercizio dell'asserita attività extrascolastica abbia in alcun modo interferito negativamente sullo svolgimento della funzione di insegnante.

Lo svolgimento di dette attività, per non più di un'ora a settimana, al di fuori dalle fasce orarie di insegnamento, non costituisce, di per sé, in assenza di una prova concreta del danno da violazione del sinallagma contrattuale tra prestazione e retribuzione, un nocumento all'amministrazione di appartenenza.

Dagli atti di causa risulta, altresì, che l'interessata ha presentato per ciascun anno scolastico in contestazione richiesta di autorizzazione e che detta autorizzazione sia stata rilasciata dal dirigente scolastico di riferimento.

Né si può ritenere che le richieste presentate siano state in qualche modo reticenti riguardo alla corresponsione di compensi o all'assenza di conflitti di interesse con lo *status* di personale insegnante ovvero alla dinamica dei rapporti e dei ruoli svolti dal marito (da considerare estranei al presente giudizio), in quanto perfettamente aderenti al modulo di dichiarazione all'epoca dei fatti in uso, fermo restando che l'attività svolta, nelle modalità dalla stessa dichiarate e non contestate, risulta del tutto compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, in assenza di una prova concreta che l'attività ritenuta incompatibile abbia inciso sulla stessa attività di servizio.

Oltre al danno, manca dunque anche l'elemento soggettivo, imputabile alla docente, non essendo sufficientemente comprovato che l'interessata abbia ottenuto la prescritta autorizzazione sulla base di dichiarazioni non veritiere o

che la stessa non abbia svolto la propria attività entro i limiti della ridetta autorizzazione.

Sulla base di tali preminenti considerazioni, l'appello non può che essere accolto.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 60844 del ruolo generale, accoglie l'atto di appello proposto da **KARIN KAHN**, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.

Le spese di lite, liquidate a favore di Karin Kahn in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 aprile 2025.

L'ESTENSORE

f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

Depositata in Segreteria il 03/06/2025

PER IL DIRIGENTE

f.to Maria Vittoria Zotta